Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 12 luglio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sui c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 865.

Modificazione delle norme in vigore per l'assistenza post-sanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la difesa e per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

La concessione delle indennità, a titolo di assistenza post-sanatoriale, è prolungata in ogni caso per un periodo di novanta giorni in aggiunta a quello di centottanta giorni, stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 1947, n. 318.

Tale indennità è aumentata a lire cinquecento giornaliere per i primi novanta giorni, a lire quattrocento giornaliere per i successivi novanta giorni e a lire trecento giornaliere per gli ultimi novanta giorni.

Per la indennità in corso di godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ammontare sarà rispettivamente di lire cinquecento, di lire quattrocento e di lire trecento al giorno, a seconda che la

indennità si trovi nei primi novanta giorni di godimento, nei successivi o in quelli rimanenti.

L'indennità post-sanatoriale a favore degli infermi che non siano capi-famiglia, è stabilita nella misura di lire trecento giornaliere, ed è corrisposta per centottanta giornate a decorrere dalla data di dimissione dal luogo di cura.

Art. 2.

E' abrogato l'art. 5 del decreto legislativo 29 aprile 1947, n. 318.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — DEL VECCHIO — FACCHINETTI FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 115. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 866.

Modificazione alle norme per la concessione del sussidio post-sanatoriale e dell'indennità giornaliera per i lavoratori soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia e per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

La misura e la durata del sussidio a titolo di assistenza post-sanatoriale stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 gennaio 1947, n. 167, a favore dei lavoratori soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi, sono modificate come segue:

L. 500 per ciascuno dei primi 90 giorni dal giorno successivo alla data della dimissione dalla casa di cura;

L. 400 per i successivi 90 giorni;

L. 300 per i rimanenti 90 giorni.

Per i sussidi in corso di godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ammontare sarà rispettivamente di L. 500, L. 400 e L. 300 al giorno a seconda che il sussidio si trovi nei primi 90 giorni di godimento, nei successivi o in quelli rimanenti.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1947, n. 167, è abrogato.

Art. 3.

La misura del sussidio post-sanatoriale a favore dei familiari dei lavoratori assicurati è di L. 300 giornaliere.

Il sussidio a favore di detti familiari è corrisposto per la durata di 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data della dimissione dalla casa di cura.

Art. 4.

Il sussidio previsto agli articoli 1 e 3 del presente decreto assorbe il sussidio straordinario di disoccupazione previsto dal regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e l'indennità di caropane.

Art. 5.

L'assegno integrativo dell'indennità temporanea per tubercolosi di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, è fissato per ogni giorno di corresponsione dell'indennità stessa nella misura di L. 200 per avente diritto.

L'assegno dovuto ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, agli assicurati non aventi a carico persone di famiglia, è fissato nella misura di L. 50 giornaliere.

Art. 6.

Lo Stato concorre alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto con un contributo straordinario una volta tanto a favore del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, di due miliardi di lire.

La predetta somma sarà ripartita per un quarto sull'esercizio 1947-48 e per tre quarti sull'esercizio 1948-49.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — GRASSI — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 127. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1948, n. 867.

Revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I ruoli organici del personale civile del cessato Ministero della produzione bellica, di cui alle tabelle *B, C, D, E,* annesse al regio decreto 12 gennaio 1942, n. 213, attribuiti al Ministero dell'industria e del commercio con il decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830, sono soppressi.

Il personale dei gruppi *A* e *C,* attualmente appartenente ai predetti ruoli, è collocato fino ad esaurimento nel ruolo transitorio di cui alla tabella II annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per l'industria e per il commercio e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

I ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, di cui alle tabelle *A* e *C,* annesse al decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830, sono sostituiti dai ruoli di cui alla tabella I allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'industria e per il commercio e dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto un posto di grado 7° nel ruolo amministrativo di gruppo *A,* di cui alla tabella I allegata al presente decreto, può essere conferito, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, a un funzionario di pari gruppo e grado della carriera amministrativa di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso il Ministero dell'industria e del commercio. Il collocamento nel grado è effettuato in base all'anzianità maturata nel corrispondente grado 7° del ruolo di provenienza e ferma restando l'anzianità complessiva di servizio acquisita nel predetto ruolo.

Analogamente nella prima attuazione del presente decreto i posti dei singoli gradi nel ruolo di gruppo *B* di cui alla tabella I possono, limitatamente ad un terzo della relativa dotazione organica, essere conferiti mediante concorsi per titoli da espletare fra il personale dei ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato che rivesta grado pari a quello del posto da conferire ovvero che rivesta grado immediatamente inferiore purchè, in questo ultimo caso, sia in possesso dei prescritti requisiti per il conseguimento della promozione al grado superiore ed abbia esercitato funzioni amministrative.

Art. 4.

I posti che risulteranno disponibili, dopo la prima attuazione del presente decreto, nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *A, B* e *C,* di cui alla annessa tabella I possono essere conferiti, per non oltre l'80 %, mediante concorsi per esami, da espletare, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, per una sola volta, fra il personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio.

Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti debbono essere forniti, oltre che dei prescritti requisiti, anche del titolo di studio necessario per accedere al ruolo per il quale il concorso è bandito.

Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito oltre che del titolo di studio anche dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio per la attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 8 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 128. — FRASCA

TABELLA I

Ruolo dell'Amministrazione centrale

(*Gruppo* A).

Grado		Numero dei posti
4°	Direttori generali	4
5°	Ispettori generali	10
6°	Capi divisione	30
7°	Capi sezione	32
8°	Consiglieri	42
9°	Primi segretari	40
10°	Segretari	55
11°	Vice segretari	
		213

(*Gruppo* B).

Grado		Numero dei posti
8°	Coadiutori di 1ª classe	8
9°	Coadiutori di 2ª classe	12
10°	Vice coadiutori	20
11°	Vice coadiutori aggiunti	
		40

(*Gruppo* C).

D'ordine

9°	Archivisti capi	12
10°	Primi archivisti	35
11°	Archivisti	45
12°	Applicati	80
13°	Alunni d'ordine	33
		205

Assistenti.

10°	Primo assistente	1
11°	Assistente di 1ª classe	
12°	Assistente di 2ª classe	
		1

Personale subalterno.

Commesso capo	1
Primi commessi	3
Commessi e uscieri capi	22
Uscieri	30
Inservienti	18
	74

Agenti tecnici.

Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	2
	3

Visto, *Il Ministro per l'industria e commercio*
TREMELLONI

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

TABELLA II

Ruolo transitorio

(*Gruppo* A).

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettori generali	2
6°	Capi divisione	8
		10

(*Gruppo* C).

9°	Archivista capo	1

Visto, *Il Ministro per l'industria e commercio*
TREMELLONI

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1948, n. 868.

Variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I ruoli tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere, di cui alle tabelle *C* e *D* annesse al regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, sono costituiti, rispettivamente, dai ruoli di cui alle tabelle *C* e *D*, annesse al presente decreto, vistate dal Ministro per l'industria e per il commercio e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il posto di ispettore generale direttore dell'Ufficio geologico può essere conferito mediante concorso per titoli, da bandire entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al quale possono partecipare sia i funzionari di grado 6° del ruolo di gruppo *A* del Servizio geologico sia i professori ordinari nelle materie geologiche, geofisiche e minerarie presso le Università della Repubblica.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al precedente comma è priesieduta da un consigliere di Stato e composta da due professori dell'Università di Roma e da due direttori generali del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 3.

I posti disponibili, alla prima attuazione del presente decreto, nel grado 9° dei ruoli di gruppo *B* di cui alle annesse tabelle *C* e *D* sono conferiti con i criteri e nel termine indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 248, ed il periodo di anzianità stabilito per le promozioni al predetto grado è ridotto di un anno e mezzo.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si può fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nel grado iniziale dei ruoli di gruppo *B*, di cui alle annesse tabelle *C* e *D*, possono essere conferiti per non oltre l'80 % mediante concorsi per esame, da espletare, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, per una sola volta tra il personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma gli aspiranti debbono essere forniti, oltre che dei prescritti requisiti, anche del titolo di studio necessario per accedere ai ruoli per i quali il concorso è bandito.

Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito oltre che del titolo di studio anche dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 8 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1948.
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 129. — FRASCA

Corpo delle miniere
Ruolo dei servizi minerario e metallurgico

TABELLA C

RUOLO TECNICO

Gruppo B

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Periti capi di 1ª classe e disegnatori capi di 1ª classe	10
8°	Periti capi di 2ª classe e disegnatori capi di 2ª classe	16 (*a*)
9°	Periti principali e disegnatori principali	29 (*b*)
10°	Periti e disegnatori	60
11°	Periti aggiunti e disegnatori aggiunti	
		115

(*a*) Di cui uno transitoriamente fino al verificarsi della prima vacanza fra i disegnatori capi di 2ª classe provenienti dal ruolo *B* dell'Ufficio geologico di cui alla tabella *B* allegata al regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2335.

(*b*) I posti saranno aumentati a 30 allorchè cesserà di essere operativa la disposizione contenuta nella precedente nota.

Visto, *Il Ministro per l'industria e commercio*
TREMELLONI

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

TABELLA *D*.

RUOLO AMMINISTRATIVO

Gruppo B

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Segretari capi di 1ª classe	5
8°	Segretari capi di 2ª classe	8
9°	Segretari principali	10
10°	Segretari	23
11°	Segretari aggiunti	
		46

Visto, *Il Ministro per l'industria e commercio*
TREMELLONI

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1948, n. 869.

Sostituzione della denominazione della Confraternita del SS.mo Nome di Gesù, con sede in Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno).

N. 869. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la denominazione della Confraternita del SS.mo Nome di Gesù, con sede in Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno), viene sostituita con quella di Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1948, n. 870.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Calogero, in Canicattì (Agrigento).

N. 870. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 3 gennaio 1946, integrato con postilla 25 marzo 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Calogero, in Canicattì (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1948, n. 871.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei S.S. Faustino e Giovita Martiri, in Aigovo di Molini di Triora (Imperia).

N. 871. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ventimiglia in data 1° giugno 1947, relativo all'erezione della parrocchia dei S.S. Faustino e Giovita Martiri, in Aigovo di Molini di Triora (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1948, n. 872.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico, in Torrita Stazione del comune di Torrita di Siena.

N. 872. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Chiusi e Pienza in data 10 aprile 1947, integrato con postilla di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Domenico, in Torrita Stazione del comune di Torrita di Siena.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1948, n. 873.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Pia Unione del Sacro Cuore di Gesù », con sede in Poppi (Arezzo).

N. 873. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Pia Unione del Sacro Cuore di Gesù », con sede in Poppi (Arezzo) e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1948, n. 874.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Sola del comune di Fara Olivana (Bergamo).

N. 874. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo in data 25 aprile 1947, relativo alla erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Sola del comune di Fara Olivana (Bergamo), e la medesima parrocchia viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal Consorzio irriguo denominato « Utenza Fontana Portaluppi », consistente in un appezzamento di terreno situato in Sola di Fara Olivana, valutato L. 211.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1948, n. 875.

Integrazione della tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, concernente il riordinamento della rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1ª categoria.

N. 875. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, viene integrata come segue:

SIAM *Legazione*: Bangkok.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1948

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1948.

Determinazione della indennità di carovita ai dipendenti statali residenti in alcuni Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici delle provincie di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, numero 488, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per la liquidazione dell'indennità di carovita e per la concessione della indennità ai dipendenti statali residenti nei Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici, e l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Riconosciuto che nei 34 Comuni delle provincie di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino nel contesto elencati, il costo dell'alimentazione è particolarmente elevato;

e che detti Comuni, collegati con i rispettivi capoluoghi di provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione, formano con il proprio capoluogo, dal quale non distano più di 30 chilometri, un unico centro economico;

e che pertanto si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e dall'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Per i personali con sede di servizio nei Comuni sotto elencati, l'aliquota della indennità di carovita prevista dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni, è fissata nella misura a fianco di ciascuno indicata, a decorrere dal 1° gennaio 1946, salvo per il comune di Pieve Ligure per il quale la decorrenza è fissata dal 1° gennaio 1947, data di ricostituzione di detto Comune in amministrazione autonoma:

Comune	Aliquota
Provincia di Genova	
Pieve Ligure	105 %
Provincia di Milano	
Liscate	120 %
Provincia di Napoli	
Castello di Cisterna	120 %
Mariglianella	120 %
Scisciano	120 %
Provincia di Roma	
Colonna	120 %
Marino	120 %
Mentana	120 %
Monte Porzio Catone	120 %
Monterotondo	120 %
Tivoli	120 %
Provincia di Torino	
Alpignano	110 %
Avigliana	110 %
Brandizzo	110 %
Buttigliera Alta	110 %
Cambiano	110 %
Caselle Torinese	110 %
Chivasso	110 %
Druent	110 %
Gassino Torinese	110 %
Givoletto	110 %
Leynì	110 %
Lombardore	110 %
Nichelino	110 %
Nole	110 %
None	110 %
Rivarossa	110 %
San Gillio	110 %
San Mauro	110 %
Santena	110 %
Trofarello	110 %
Villarbasse	110 %
Villastellone	110 %
Vinovo	110 %

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1948
Registro Tesoro n. 6, *foglio n.* 20. — GRIMALDI

(3222)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1948.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Bortigali (Nuoro) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio d'amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Bortigali (Nuoro) ed il rag. Fausto Papandrea di Umberto è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario anzidetta, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3006)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1948.

Revoca del decreto Ministeriale 6 maggio 1947, riguardante la gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Montefiascone (Viterbo) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Montefiascone (Viterbo) può riprendere utilmente a funzionare;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1947, che affidava la gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Montefiascone (Viterbo) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

2. — Il sig. Alessandro Guarducci fu Domenico è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Montefiascone (Viterbo). Il predetto commissario straordinario ha l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3008)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1948.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione nazionale delle casse rurali.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Federazione delle casse rurali agrarie ed enti ausiliari;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro del proprio rappresentante in seno al predetto Comitato di sorveglianza;

Visti i nominativi delle persone designati dall'Ente nazionale casse rurali agrarie ed enti ausiliari;

Visto l'elenco dei creditori della soppressa Federazione nazionale delle casse rurali;

Decreta:

Sono nominati membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione nazionale delle casse rurali:

il dott. Carlo Leone, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

il dott. Adalberto Sicardi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il rag. Mario Varese e la signora Leonardi Lea, già dipendenti della predetta Federazione, in rappresentanza dei creditori;

il rag. Raimondo Mamiani, in rappresentanza della categoria.

Roma, addì 15 giugno 1948

Il Ministro: FANFANI

(3086)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1948.

Sottoposizione al visto delle azioni della Società « Osram », Società riunite Osram, Edison-Clerici, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società per azioni « Osram », Società riunite Osram, Edison-Clerici, con sede sociale in Milano, posta sotto sequestro con decreto Ministeriale 31 agosto 1945;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i possessori delle azioni della Società per azioni « Osram », Società riunite Osram, Edison-Clerici, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. ing. Leopoldo Targiani presso la sede della Società in Milano, via Broggi n. 4.

Nell'esecuzione del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Popolo » e « 24 ore » di Milano.

Roma, addì 17 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3062)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1948.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità, dei modelli e disegni ornamentali, dei marchi d'impresa che figureranno nella « XII Fiera del Levante - Campionaria Internazionale » in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti ai prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda, in data 10 giugno 1948, presentata dal vice presidente della « XII Fiera del Levante-Campionaria Internazionale », che avrà luogo in Bari dal 4 al 21 settembre 1948;

Decreta:

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali e i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Fiera del Levante-Campionaria Internazionale », che avrà luogo in Bari dal 4 al 21 settembre 1948, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1939, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 21 giugno 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3060)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1948.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità, dei modelli e disegni ornamentali, dei marchi d'impresa che figureranno nella « XXVI Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti ai prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda in data 2 giugno 1948 presentata dal presidente del Comitato esecutivo della « XXVI Fiera Campionaria internazionale di Padova », che avrà luogo in Padova dal 2 al 17 ottobre 1948;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali e i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVI Fiera campionaria internazionale di Padova », che avrà luogo in Padova dal 2 al 17 ottobre 1948, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1939, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 21 giugno 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(3061)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1948.

Sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, posta sotto sequestro con decreto Ministeriale 3 settembre 1945;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i possessori delle azioni della Società anonima assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario signor avv. Giulio Bas presso la sede della Società in Milano, piazza Cavour n. 5.

Nell'esecuzione del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » e « Il Corriere della Sera » di Milano.

Roma, addì 23 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3094)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1948.

Sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima « La Doratura Mirella » con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima « La Doratura Mirella », con sede legale in Milano, posta sotto sequestro con decreto Ministeriale 24 aprile 1946;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177:

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i possessori delle azioni della Società anonima « La Doratura Mirella », con sede legale in Milano, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario della Società, signor Mario Paleari, presso la sede amministrativa della Società stessa in Rivanazzano (Pavia).

Nell'esecuzione del suddetto incarico, il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « 24 ore » di Milano e « Il Popolo » di Milano.

Roma, addì 23 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3115)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1948.

Approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società di assicurazione « Anonima Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Anonima Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione senza visita medica in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società di assicurazione « Anonima Vita » con sede in Milano:

1) Tariffa relativa all'assicurazione mista senza visita medica a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita o immeditamente in caso di sua premorienza, ovvero, in misura ridotta, ove la morte dell'assicurato stesso avvenga nel primo quinquennio di assicurazione.

2) Tariffa relativa all'assicurazione a termine fisso a premio annuo senza visita medica di un capitale pagabile per intero ad un epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato, ovvero, in misura ridotta, qualora la morte dell'assicurato stesso avvenga entro il primo quinquennio di assicurazione.

Roma, addì 30 giugno 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3113)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Ubaldi Ugo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 287 decisioni N. 133 Registro dei ricorsi

L'anno 1948, il giorno 10 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Ubaldi Ugo fu Abacucco, nato a Piè di Meleto il 12 febbraio 1885, residente a Roma, via di Trasone n. 6, ai sènsi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V. R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Ubaldi Ugo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 10 giugno 1948

La Commissione

T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3117)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario delle Vallate di Greve ed Enna (Firenze).

Con decreto Ministeriale 18 giugno 1948, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario delle Vallate di Greve ed Ema, nei comuni di Firenze, Greve, Impruneta, Bagno a Ripoli e S. Casciano (Firenze), in sostituzione di quello approvato con il precedente decreto Ministeriale 8 febbraio 1938, n. 902.

(3118)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Soragna (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Soragna (Parma), della estensione di ettari 560, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 giugno 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

(3164)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fidenza (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Fidenza (Parma), della estensione di ettari 300, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 luglio 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

(3165)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 giugno 1948 - N. 118

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,50
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	95,75
Redimibile 3,50 % 1934	77,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,80
Id. 5 % 1936	92,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,10
Id. 5 % convertiti 1951	99,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

Media dei cambi e dei titoli del 28 giugno 1948 - N. 119

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,45
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	95,925
Redimibile 3,50 % 1934	77 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,40
Id. 5 % 1936	92,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,90
Id. 5 % convertiti 1951	99,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	94361	4.785 —	Tanga Anna-Maria fu *Michele*, minore sotto la patria potestà della madre Fumero Delfina di Costanzo, dom. a Saluzzo (Cuneo)	Tanga Anna-Maria fu *Gaetano Michele*, ecc., come contro.
Id.	94362	580 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	318211	700 —	*Rota Virginio* di Silvio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano.	*Rotta* Virginio di Silvio, ecc., come contro.
Id.	262068	217 —	Bolasco Antonio fu Antonio, *minore sotto la patria potestà della madre Adami Bice fu Domenico*, dom. in Chiavari (Genova)	Bolasco Antonio fu Antonio, dom. in Chiavari (Genova).
Id.	405133	133 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	40233	385 —	Galeffi Dina fu Ernesto, moglie di Sassolini *Santi* fu Antonio, dom. a Montevarchi (Arezzo).	Galeffi Dina fu Ernesto moglie di Sassolini *Giovan Santi* fu Antonio, dom. a Montevarchi (Arezzo).
Cons. 3,50 % (1906).	396768	703,50	Gais *Emma* di Francesco, moglie di Copello Gigio fu Luigi.	Gais *Clorinda Emma Maria*, ecc., come contro.
Id.	563827	350 —	Gambarova Erminia di Secondo, *nubile*, dom. a Vercelli.	Gambarova Erminia di Secondo, *minore*, dom. a Vercelli.
Rendita 5 %	202004	300 —	Murlo *Angelo* di *Alberto*, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Roma.	Murlo *Alberto* di *Angelo*, dom. in Roma.
B.T.N. 5 % (1951) Serie 54ª	200	cap. nom. 500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 62ª	139	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 63ª	134	500 —	Come sopra.	Come sopra.
B.T.N. 4 % (1943) Serie H	868	10.000 —	Mastromarino *Maria* di *Cosmo Alfonso*, nubile, dom. in Montemarano (Avellino), vincolata.	Mastromarino *Maria-Ada-Robertina-Giovanna* di *Alfonso*, nubile, dom. in Montemarano (Avellino), vincolata.
B.T.N. 5 % (1944) Serie sp.	1297	400 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	207137	Rendita 9.360 —	Albergo dei Poveri di Genova, con usufrutto a Vassallo *Elina* fu *Giovanni Battista*, dom. a Genova.	Albergo dei Poveri di Genova, con usufrutto a Vassallo *Camilla Elina detta Elina* fu *Giovanni Battista Pietro* e fu *Rizzo Emilia*, dom. a Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	119706	927,50	Di Vita *Antonietta* di Giuseppe, moglie di Messina Andrea fu Domenico, dom. in Trapani, vincolata.	Di Vita *Mariantonia* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	119820	1.855 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	365930	10,50	Savio Luigino fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Grappio Teresa di Giovanni, dom. a Carina (Alessandria), con usufrutto a Zai *Adele* fu Basilio ved. di Savio Cesare.	Come contro, con usufrutto a Zai *Celestina* fu Basilio ved. di Savio Cesare.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 giugno 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2750)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 1950 5 %, serie 2ª, n. 96, di L. 2000, intestato a Longo Mafalda fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Martini Speranza, dom. a Anagni (Frosinone); serie 4ª, n. 35, di L. 500, intestato a Longo Maurizio fu Giuseppe, minore come sopra, col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei due nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1108)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 49.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1949, serie *A*, n. 10724, del capitale nominale di L. 100.000 (centomila), intestato a Pizzorno Teresa fu Angelo, ved. Balsamo, dom. in S. Damiano d'Asti, col pagamento degli interessi in Asti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1109)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 1 recante « Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* puntate: nn. 204, 256, 5, rispettivamente in data 6 settembre 1947, 7 novembre 1947, 8 gennaio 1948, l'intestazione riferibile al numero 115284 di iscrizione (Prestito redimibile 3,50 % 1934) deve intendersi rettificata come segue: Simone Cesira fu Giuseppe, moglie di Iacovelli Ettore fu Luigi, dom. a Torremaggiore (Foggia) vincolata per dote.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3147)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 66

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1902)	43116	Colucci Ignazio fu Enrico, dom. a Napoli	35 —
Cons. 3,50% (1906)	603599	Battilana Giuseppe di Francesco, dom. a Cornedo (Vicenza), ipotecata	7 —
Id.	32441	Pellegrini Innocente del fu Giovanni Antonio, dom. a Milano	360,50
Id.	510792	Romerio Renato fu Giovanni, dom. in Arona (Novara)	52,50
Id.	311389	Opera pia SS.mo Sacramento in Magliano di Marsi (Aquila)	133 —
Id.	645152	Fabbriceria della Chiesa di S. Antonino in Castiglione Chiavarese (Genova)	7 —
Id.	139840	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Andrea in Verzi di Lorsica (Genova)	52,50
P. Red. 3,50% (1934)	487628	Bongiovanni Maria di Salvatore, dom. a Bari	350 —
Cons. 3,50% (1906)	764615	Associazione provinciale Pro Mutis in Sondrio	17,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 23 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1970)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 47

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	502119	Asilo Infantile di Ternate (Milano)	14 —
Id.	2424	Opera Pia SS. Sacramento di Scanno (Aquila)	35 —
Id.	619252	Pugliese Giulia, Guido, Itala, Emilia ed Alino di Alfredo, minori sotto la patria potestà del padre, prole nata da Levi Laura fu Giulio Giacomo, moglie di Pugliese Alfredo, e prole nascitura dalla medesima, domiciliati in Ivrea (Torino)	752,50
Id.	488589	Istituto per la cura dei fanciulli scrofolosi poveri della Provincia di Sondrio	14 —
Id.	238844	Società Operaia Femminile di Sondrio	350 —
Id.	220067	Come sopra	105 —
Id.	214009	Come sopra	210 —
Id.	378846	Come sopra	262,50
Id.	388350	Come sopra	490 —
Id.	479727	Come sopra	210 —
Id.	181045	Confraternita della Regina del Paradiso sotto il titolo dei quattro Santi Martiri Coronati in Palermo	91 —
Id.	222881	Come sopra	3,50
Id.	33906	Comune di Musignano	31,50
Id.	505381	Opera Pia De Ferrari in Moconesi	1.032,50
Id.	503236	Asilo Infantile San Giuseppe in Illasi (Verona)	1.522,50
Id.	749183	Congregazione dei Rustici in Piperno (Roma)	3,50
Id.	800848	Seminario Diocesano Piperno Sezze Terracina in Piperno (Roma)	7 —
Id.	804419	Congrega dell'Immacolata nel comune di Francavilla Fontana (Lecce)	7 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 17 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(791)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica concernente la fabbricazione delle marmellate e del latte condensato

Nel decreto Ministeriale 14 maggio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 1948, recante norme regolamentari per la fabbricazione delle marmellate e del latte condensato con zucchero ad imposta ridotta, all'ultimo capoverso dell'art. 15 l'ultima parola dello stesso « ulteriormente » si deve leggere: « saltuariamente ».

(3225)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e sostituzione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi fuori uso della ditta Fontana Umberto, esercente in Roma.

Tali marchi recavano il n. 20 e sono stati sostituiti con altri di nuovo tipo.

(3119)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Potenza col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Domenico Zotta, vice prefetto;

Componenti:
dott. Caio Mario Caronna, medico provinciale;
dott. Luigi Coiro, primario del reparto di ostetricia dell'Ospedale provinciale San Carlo di Potenza;
dott. Domenico Catalani, libero esercente specializzato in ostetricia;
Crocefissa Medico, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Mario Di Stefano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 giugno 1948

(3169) *L'Alto Commissario:* COTELLESSA

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami ad alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nella assunzione da parte delle Amministrazioni statali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;
Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;
Visti i decreti Ministeriali 5 maggio 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero banditi due concorsi per esami rispettivamente a venticinque ed a quindici posti di alunno d'ordine in prova del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, accantonando altrettanti posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1942 che ridusse a tredici i posti messi a concorso al precedente decreto Ministeriale 2 novembre 1941;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1946, col quale venne indetto un concorso per esami a ventiquattro posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari riservato ai reduci;
Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;
Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami, riservato ai reduci, ad alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946:

N.	Nome		Punti
1.	Inghilleri Salvatore	punti	16,85
2.	Boccuni Aldo	»	16,20
3.	Barbetta Carmine	»	16 —
4.	D'Amore Raffaello	»	15,82
5.	Pirozzi Rocco	»	15,80
6.	Foglia Walter	»	15,40
7.	De Marco Antonio	»	15,30
8.	Soragna Luigi	»	15,25
9.	Sapuppo Orazio	»	15,22
10.	Proietti Augusto	»	15,20
11.	Ciofini Giuseppe	»	15,15
12.	Trogu Marco	»	15,12
13.	Romeo Giovanni	»	15,10
14.	Solimeno Vincenzo (1)	»	15,05
15.	Melloni Giovanni	»	15,03
16.	Lesignoli Bruno	»	15 —
17.	Ajello Luigi	»	14,95
18.	Ferraro Vincenzo	»	14,92
19.	Mauti Vincenzo	»	14,90
20.	Aquaro Martino	»	14,85
21.	Guerani Goffredo	»	14,80
22.	Malagola Gianfranco	»	14,75
23.	Penta Domenico (2)	»	14,70
24.	Ippolito Francesco	»	14,65
25.	Secci Giuseppe	»	14,60
26.	Nastasi Francesco	»	14,50
27.	Allegra Gaetano (3)	»	14,10
28.	Bongiovanni Mario Martino	»	14,05
29.	Lavaselli Pasquale	»	14 —
30.	Cianni Adalberio	»	13,95
31.	Salvatori Michele	»	13,92
32.	Mariscoli Umberto	»	13,90
33.	Sireni Giuseppe	»	13,75
34.	Grieco Carlo	»	13,55
35.	Spadaro Ignazio	»	13,50
36.	Brunetti Renato	»	13,45
37.	Bargione Salvatore	»	13,25
38.	Napoletano Tommaso	»	13,15
39.	Sayeva Giuseppe	»	13,12
40.	Furfaro Giuseppe	»	13,10

(1) Ammesso alla prova orale ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27. E' applicabile nei di lui confronti il disposto dell'art. 3 del citato regio decreto-legge, richiamato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.
(2) Invalido di guerra.
(3) Avventizio dal 1° settembre 1939.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Inghilleri Salvatore punti 16,85
2. Boccuni Aldo » 16,20
3. Barbetta Carmine » 16 —
4. D'Amore Raffaello » 15,82
5. Pirozzi Rocco » 15,80
6. Foglia Walter » 15,40
7. De Marco Antonio » 15,30
8. Soragna Luigi » 15,25
9. Sapuppo Orazio » 15,22
10. Proietti Augusto » 15,20
11. Ciofini Giuseppe » 15,15
12. Trogu Marco » 15,12
13. Romeo Giovanni » 15,10
14. Solimeno Vincenzo » 15,05
15. Melloni Giovanni » 15,03
16. Lesignoli Bruno » 15 —
17. Ajello Luigi » 14,95
18. Ferraro Vincenzo » 14,92
19. Mauti Vincenzo » 14,90
20. Aquaro Martino » 14,85
21. Guerani Goffredo » 14,80
22. Malagola Gianfranco » 14,75
23. Penta Domenico » 14,70
24. Allegra Gaetano » 14,10

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Ippolito Francesco punti 14,65
2. Secci Giuseppe » 14,60
3. Nastasi Francesco » 14,50
4. Bongiovanni Mario Martino » 14,05
5. Lavaselli Pasquale » 14 —
6. Cianni Adalberio » 13,95
7. Salvatori Michele » 13,92
8. Mariscoli Umberto » 13,90
9. Sireni Giuseppe » 13,75
10. Grieco Carlo » 13,55
11. Spadaro Ignazio » 13,50
12. Brunetti Renato » 13,45
13. Bargione Salvatore » 13,25
14. Napoletano Tommaso » 13,15
15. Sajeva Giuseppe » 13,12
16. Furfaro Giuseppe » 13,10

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1948

Il Ministro: PELLA

***Registrato alla Corte dei conti, addì** 14 **giugno** 1948*
***Registro Finanze n.** 7, **foglio n.** 24.* — LESEN

(3218)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria di merito del concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale in data 29 luglio 1947, numero 12993/203, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto medesimo anno, al registro n. 5, foglio n. 118, col quale è stato bandito un concorso per esami, riservato ai reduci, a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 dicembre 1947, numero 20022/203, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre stesso anno, registro n. 6, foglio n. 18, col quale viene elevato da quattro a nove il numero dei posti messi a concorso col decreto Ministeriale 29 luglio 1947, n. 12993/203;

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso stesso dalla competente Commissione esaminatrice, costituita col decreto Ministeriale n. 18454/203 del 26 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti addì 11 dicembre stesso anno, al registro n. 5, foglio n. 386, e modificata con decreto Ministeriale n. 19879/203, del 22 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1948, al registro n. 6, foglio n. 100;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla competente Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami bandito con i decreti Ministeriali 29 luglio 1947, n. 12993/203 e 19 dicembre 1947, numero 20022/203, per nove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione media prova scritta	Votazione prova orale	Votazione complessiva
1	Cavallari dott. Leandro	8,15	9,20	17,35
2	Fenelli dott. Nicolò	8,30	9	17,30
3	Guerra dott. Enzo	8,15	7,50	15,65
4	Petrellese dott. Pasquale	7,35	8	15,35
5	Sulprizio dott. Giac. Antonio	7	8,20	15,20
6	Cipriani dott. Guido	7,85	7	14,85
7	Puntieri dott. Raffaele	7,30	7,20	14,50
8	Di Lullo dott. Gildo	7	7,20	14,20
9	Parrilli dott. Mario	7,05	7,10	14,15
10	Fracassi dott. Alfredo	7,10	7,05	14,15

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine come appresso indicato:

1. Cavallari dott. Leandro, ex combattente, croce al merito di guerra, voti 17,35.
2. Fenelli dott. Nicolò, ex combattente, voti 17,30.
3. Guerra dott. Enzo, ex combattente, voti 15,65.
4. Petrellese dott. Pasquale, ex combattente, voti 15,35.
5. Sulprizio dott. Giac. Antonio, ex combattente, voti 15,20.
6. Cipriani dott. Guido, ex combattente e reduce della prigionia, voti 14,85.
7. Puntieri dott. Raffaele, ex combatente, voti 15,50.
8. Di Lullo dott. Gildo, ex combattente, voti 14,20.
9. Parrilli dott. Mario, patriota, voti 14,15.

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo:

Fracassi dott. Alfredo, voti 14,15.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1948
Registro Bilancio trasporti n. 8, *foglio n.* 10.

(3154)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.